



Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

presso il Ministero della Giustizia

Prot. 1039/2012
Roma 6 Giugno 2012

Ai Signori Presidenti dei Consigli dei
Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati

Ai Consiglieri Nazionali

Loro Sedi

Oggetto: Circolare n. 15/2012

Ambito di applicazione – Legge 24 Marzo 2012 numero 27 di conversione del D.L 24 Gennaio 2012, numero 1 articolo 9, comma 6 – (disposizione sulle Professioni Regolamentate – durata del Tirocinio).

In riferimento alle numerose richieste di chiarimenti e delucidazioni, pervenute allo scrivente Collegio Nazionale, in merito al parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, apparso su quotidiani di livello nazionale, sulla presunta inapplicabilità retroattiva delle disposizioni in oggetto si sottolinea quanto segue:

premesso che il parere in questione è successivo all'Ordinanza Ministeriale del 10 Aprile 2012 (come da nostra circolare n. 13/2012 prot. 455, del 11/04/2012);

rilevato che detta ordinanza richiama espressamente, all'articolo 2, la nuova normativa in questione, si conferma che l'ammissione agli esami di abilitazione debba necessariamente riconoscersi anche a coloro che al momento dell'entrata in vigore del D.L. 24 Gennaio 2012, numero 1, abbiano già maturato un periodo di tirocinio della durata massima di 18 mesi;

considerato che sulla scorta interpretativa restrittiva prospettata dal parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero di Giustizia, verrebbero lese le legittime aspettative che l'ordinanza ha irrimediabilmente ingenerato in capo a i candidati, lo scrivente Collegio Nazionale, alla luce di quanto sopra esposto, ritiene applicabile l'Ordinanza Ministeriale che riduce il periodo di tirocinio a 18 mesi per tutti i candidati che abbiano maturato tale requisito il giorno precedente l'inizio delle prove d'esame;

Presidenza e Segreteria

Via Principe Amedeo 23 – 00185 Roma tel. 06.48906713 – fax 06.4882150